

## BGE 49 I 51

Bundesgericht (BGE), 1923-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_49\\_I\\_51](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_49_I_51)

FR: ATF 49 I 51

IT: DTF 49 I 51

### Volltext

50 Staatsrecht. recourant, peu verse en affaires, risquait fort de ne pas prêter une attention suffisante. Elle aurait dû ou mettre cette clause en évidence par des moyens typographiques appropriés ou en signaler l'existence au recourant lors de la conclusion du contrat. Or elle n'a fait ni l'un ni l'autre. L'art. 12 des conditions générales n'est mis en relief ni par la place qu'il occupe, ni par des caractères d'impression spéciaux, ni même par un titre en précisant l'objet et, d'autre part, dans sa réponse l'intimé n'a pas contredit les déclarations du recourant qui affirme que le représentant du Mercure ne lui a pas laissé le temps de lire les conditions générales et n'y a fait aucune allusion. Etant donné les circonstances particulières de la cause, on doit donc admettre que la signature du formulaire de contrat par le recourant n'a pas impliqué renonciation de sa part au for de son domicile et que par conséquent il ne saurait être assigné devant les tribunaux genevois. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Le recours est admis et l'assignation du recourant devant le Tribunal de première instance du canton de Genève est annulée. Eidgenössische

Stempelabgabe. No 9. VIII. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE DROIT DE TIMBRE FEDERAL 9. Sentenza. 10 febbraio 1923 nella causa Polns S, A. contro Ricino. 51 Non è lecito sottoporre a bollo proporzionale cantonale il verbale di un'assemblea degli azionisti relativo all'aumento del capitale. - Art. 2 legge fed. 4 ott. 1917 sulle tasse di bollo; Art. 2 legge ticinese 29 ott. 1891 sui prezzi della carta bollata e relativa ordinanza 27 marzo 1918 del Consiglio di Stato ticinese. A. - L'art. 2 della legge ticinese 29 ottobre 1891 sui prezzi della carta bollata dispone: «Le copie degli atti notarili da insinuarsi all'archivio devono essere stese in carta da bollo proporzionale al loro valore» (1 %). L'ordinanza 27 marzo 1918 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino tendente alla coordinazione delle leggi cantonali colla legge federale sulle tasse di bollo 4 ottobre 1917, premesso, sotto la lettera B, che «(ri-) mangono soggetti alla Ha tassa di bollo cantonale tutti) gli atti contratti ed allegati e documenti che per le); attuali leggi cantonali sono soggetti al diritto di bollo (I), specifica sotto la lettera d 2 quanto segue: «Devono essere stese in carta da bollo proporzionale in ragione) den' 1 % frazione di mille ..... 2° le copie degli strumenti notarili da presentarsi all'archivio, all'ufficio del registro e da destinarsi alle parti.») D'altro canto, la legge federale 4 ottobre 1917 (cfr. anche art. 41 bis i. f. CF) sulle tasse di bollo prescrive al suo art. 2°: «(Se in conformità della presente legge) un documento e gravato di tassa 0 ne e dichiarato) esente, i Cantoni non possono colpire di tassa da bollo

52 Staatsrecht.)) 0 di registro il documento stesso, ne altro documento) che si riferisce al medesimo rapporto giuridico. » Tra gli atti 0 documenti sottoposti alla tassa da bollo federale, la legge (art. 17) enumera le azioni delle società anonime stabilite in Svizzera. B. - Con risoluzione dell'assemblea degli azionisti del 10 gennaio 1922, la S. A. Polus in Balerna aumentava il suo capitale sociale da 500,000 fehi. a fehi. 1,400,000. Nel verbale dell'assemblea, redatto da pubblico notaio in forma di strumento, e specificato che l'aumento del capitale è stato effettuato mediante emissione di 1000 nuove azioni ordinarie di

fchi. 500 e di 1600 privilegiate di fehi. 250 eadauna. Copia di siffatto ,verbale venne in seguito insinuato dal notaio aU' ufficio deI registro deI eom- mercio per r iscrizione den' aumento deI capitale utiliz- zando per la eopia stessacarta bollata da fco. 1. A norma della legge notarile ticinese, altra copia deU' atto do- vette venir insinuatoall' -ar-ehivigootarile, utilizzando anche questa volta earta bollata da fco. 1 (tre fogli). Ma l'archivista applico un supplemento di bollo di fehi. 899, ritenendo l' istromento soggetto al bolloID pro- porzionale. C. - Da questo provvedimento la Polus ricorse al Consiglio di Stato chiedendo' che, in applicazione dell' art. 2 della legge federale precitata 4 ottobre 1917, l' atto in questione venisse esonerato dal bollo propor- zionale e le venisse quindi' restituito il supplemento di boUo di fehi. 898 nel frattempo pagato. D. - Con risoluzione 14 settembre 1922 il Consiglio di Stato respinse il gravame allegando in sostanza: l' archivio notarile e un istituto cantonale destinato unicamente aHa conservazione dei rogiti e la legge eantonale (v. sotto A piu sopra) prescrive che le copie destinate all' archivio devono essere fatte su earta da boUo proporzionale al valore. L'obbligo deI bollo proporzionale non e dunque altro ehe il corrispettivo della prestazione dello 8tato par la responsabilita della Eidgenössische Stempelabgabe. "I;o 9. 5 \_ , " conservazione degli atti e per le spese di organizza- zione dell' archivio. Questo compenso non e vietato dalla legge federale . sulla earta da bollo. E . . - Da questa risoluzione la Polus riorre al Tri- bunale federale eon gravame di diritto pubblico inter- posto nei termini e modi di legge. Degli argomenti della riorrente e dei motivi della risposta deI Consiglio di Stato si dlra, per quanta occorra, nei seguenti eonsiderandi. Considerando in diritto : 10 - Sostiene in sostanza la ricorrente le tesi seguenti : a? ehe la legislazione cantonale non permette l' appli- caZIOne deI bollo proporzionale alla eopia di atti della natura di quello in diseorso; b) ehe, ad ogni modo, la deeisione governativa que- relata e ineoneiliabile coll' arte 2 della legge federale sul bollo 4 ottobre 1917 (v. lette A). Sotto l' aspetto deI primo argomento, il riorso ri- veste il carattere di un gravame di diniego di giustizia' per arbitraria applicazione della legge eantonale sul bollo; sotto il seondo, il ricorso lamenta una viola.:' zione della legge federale precitata e propugna - eiö ehe e indiscusso - la prevalenza deI diritto federale di fronte al diritto cantonale (art. 3 e 2 disposizioni transitorie CF). ' 20 - Esaminato il riorso entro questi limiti, occorre brevemente osservare : a) L' addebito ehe la querelata deeisione sia ineonci- liabile col diritto cantonale stesso e manifestamente infondato. Il tenore non dubbio dei disposti precitati della legge cantonale deI 1891 edell' ordinanza 27 marzo 1918, non lascia sussistere dubbioehe il legislatore ticinese ha inteso sottoporre al bollo eantonale proporzionale un atto della natura di quello in discorso. Che il contenuto di quest' atto, redatto in forma di istromento, costituisea 0 meno un eontratto 0 sia

54 Staatsrecht. . inveee un sempliee proeesso verbale di un' assemblea, nQn monta, poiehe la legge eantonale non fa dipendere l' obbligo aHa tassa proporzionale dal contenuto dell'at- to, sebbene dalla sua forma (istromento notarile), premessa l' obligazione di deporlo all' archivio; la quale, nel caso eoncreto, non viene neanehe contestata. b) Fondato appare inveee l' addebito dedotto dalla legge federale 4 ottobre 1917. Non e contestabile infatti ne e contestato, ehe i titoli da emettersi in base all' aumento deI capitale risolto dall' assemblea della Polus il 20 gennaio 1922 non rientrano nel novero di quelli ehe la legge federale assog- getta al bollo. Si tratta di azioni, eioe di valori previsti dall' art. 17 di detta legge. Ora l' art. 2, diehiarando ehe, quando Ull titolo. e gravato dalla tassa federale, non solo esso e esente da tassa eantonale, ma deve esserne esente ogni altro documento che si riferisee al medesimo rapporto giuridico, tutta la questione sta nel sapere, se il processo verbale dell' assemblea in discorso sia un documento c( riferentesi » al mede- simo rapporto giuridico di

quello che concerne l'aumento del capitale azioni e l'emissione di nuovi titoli. La riposta non può essere dubbia. L'istromento in questione costituisce non solo la documentazione di quell'operazione, ma ne fofma la base legale, poiche, secondo il decreto federale 8 luglio 1909 in modificazione deU' art. 618, 619, 624" e 664 CO, le deliberazioni di un'assemblea di azionisti concernenti la modificazione deHo statuto devono risultare da atto pubblico. E quindi fuori di dubbio che l'istromento in discorso si « riferisce » al medesimo rapporto giuridico dal quale l'emissione delle nuove azioni, sottomesse alla tassa di bollo federale, trae la sua origine. Questo concetto è chiaramente espresso nella circolare 20 febbraio 1918 del Consiglio federale al Governi cantonali concernente l'applicazione delle legge federale 4 ottobre 1917, nella quale viene detto: « Il Eidgenössische Sternpelabgabe. N° 9. 55 » contratto sociale di una società anonima e l'azione » stessa si riferiscono al medesimo rapporto giuridico » e sul medesimo rapporto giuridico si basa il credito del dell'azionista, di cui fa fede la cedola di dividendo; » tanto il contratto sociale che la cedola di dividendo » sono esenti dall'imposizione di qualsiasi tassa cantonale II sis di bollo sia di registro. » (FO fed. ed. it. 1918 I p. 527.) Che, nel caso in esame, non trattisi di contratto concernente la costituzione di una società anonima, ma della modificazione dello statuto, non monta, poiche la legge equipara i due atti per quanto concerne la loro forma e tanto l'uno come l'altro si riferiscono alla emissione di titoli soggetti alla tassa federale. 3° - Indarno il Consiglio di Stato obietta che nel caso in esame non si tratta di una tassa e imposta indiretta propriamente detta, ma di un emolumento amministrativo, vale a dire di un compenso e di un corrispettivo per la responsabilità che è imputata in ordine assumendo la conservazione nell'archivio degli istromenti notarili e per le spese di organizzazione di quell'istituto. L'argomento non vale. L'enormità stessa del cosiddetto compenso (che può raggiungere, come nella fattispecie, somma affatto esorbitante) e la circostanza che esso è proporzionale al valore, dimostrano l'infondatezza dell'argomentazione. In realtà, si è di fronte ad una vera tassa di bollo sul valore, cioè ad un'imposta indiretta, che la legge federale ha avocato a sé, vietandola ai Cantoni. 4° - Da questo motivo risulta che il ricorso deve essere ammesso. Occorre tuttavia osservare, che la legge federale non vieta all'autorità cantonale di riscuotere un modesto emolumento o compenso per le loro prestazioni di iscrizione o di registro. Ciò vale in genere per ogni prestazione amministrativa e deve valere anche in specie per riguardo all'obbligo dell'iscrizione a registro o del deposito di certi documenti agli archivi cantonali.

56 Expropriationsrecht. N° 10. (Cir. lett. 4 cif. 4 della precitata circolare federale 20 febbraio 1918. FOF 1918 I p. 529). Ne segue che il ricorso non può essere ammesso se non colla riserva, che lo Stato del Cantone Ticino, tenuto a restituire alla ricorrente la somma di franchi 899 percipiuta a titolo di tassa di bollo, avrà la facoltà di ritenersene un modesto importo (di quale che franco o, al più, di una diecina di franchi) a titolo di compenso per la conservazione del documento nell'archivio e relative spese: a meno che lo Stato non voglia considerare come corrispettivo sufficiente l'importo della carta da bollo già utilizzata per il documento in questione. Il tribunale federale pronuncia: Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi (considerando 4°). BÖ EXPROPRIATIONSRECHT EXPROPRIATION 10. Arrêt du 3 février 1923 dans la cause 13017 fterel contre ChemiDS de rer fidira11L Art. 28 de la loi federale sur l'expropriation: 1. Conditions de recevabilité du proces direct. 2. Conditions d'applicabilité de l'art. 23: La portée de cette disposition ne s'étend pas aux conséquences dommageables de la situation de fait créée par l'existence d'un plan d'entreprise avant qu'il soit définitivement publié. 3. Calcul de l'indemnité annuelle lorsque l'entrepreneur tarde a donner suite au projet d'expropriation publique. A. - Bory freres sont

propriétaires de deux parcelles de terrain sises dans la commune du Petit-Saconnex soit de la parcelle N° 3408 du cadastre, d'une contenance de 1 hect. 2 ares et 31 m<sup>2</sup> et de la parcelle N° 4878, d'une contenance de 1 hect. 3 ares et 1 m<sup>2</sup>. Séparées par le chemin communal des Ouehes, elles ont une forme irrégulière. Expropriationsrecht. N° 10. 57 rectangulaire et sont limitées au nord-ouest par le chemin d'Aite à Châtellaine, la parcelle 3408 touchant au nord-est la ligne du chemin de fer de Lyon à Genève du P. L. M. La parcelle 4878 est grevée: a) d'une servitude de canalisation; b) d'une servitude suivant laquelle il ne pourra être exercée aucune industrie dont le bruit ou l'odeur pourrait constituer pour le voisinage une incommodité sérieuse, au profit de la parcelle 3910 du Petit-Saconnex; c) d'une servitude portant interdiction de certaines industries, au profit de la parcelle 3452 du Petit-Saconnex. La propriété des frères Bory est touchée par le tracé du projet de la ligne de raccordement Genève-Cornavin et Eaux-Vives, des C. F. F. Le projet, qui a déjà subi des modifications, n'est pas encore approuvé par les autorités fédérales, et aujourd'hui encore il n'existe pas de plan définitif. Le 10 août 1917, la Direction du 1<sup>er</sup> arrondissement des C. F. F. a communiqué au Conseil d'Etat de Genève le plan de situation de la ligne de raccordement. Dans la lettre d'envoi elle précisait comme suit le but de cette communication: ( En vous soumettant ce projet de raccordement, nous vous prions de nous faire parvenir votre avis ainsi que celui du Grand Conseil. » Le plan soumis à l'Etat de Genève prévoyait sur la propriété Bory une expropriation beaucoup plus restreinte que ce n'est le cas actuellement dans le plan déposé en mars 1920. Sur la parcelle 3408 un solde de forme régulière et en bordure de route, de plus de 4000 m<sup>2</sup> restait disponible. Quant à la parcelle 4878, elle n'était touchée que dans un angle où la ligne passait en tunnel. Par lettre du 27 novembre 1917, le Conseil d'Etat a avisé les C. F. F. de l'approbation du projet pour la partie comprise entre le Rhône et la gare des Eaux-Vives. La propriété Bory se trouve dans la partie non approuvée. et les plans parcellaires de situation soumis à l'enquête d'expropriation en mai 1918 ne la concernaient pas.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.